

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
169/2024/R/EEL

***SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER I CLIENTI DOMESTICI
VULNERABILI
ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI
DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO PCV E RCV***

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

8 maggio 2024

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento, avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), con la deliberazione 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel per dare attuazione alle disposizioni della legge 4 agosto 2017, n. 124 , procedimento da ultimo culminato con l'adozione della deliberazione 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel che rinvia a successivo provvedimento la definizione delle componenti di commercializzazione (RCV e PCV) del servizio di maggior tutela che, a partire da luglio 2024, sarà riservato ai soli clienti domestici vulnerabili.

Il presente documento illustra pertanto gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione delle predetti componenti.

Il procedimento in parola si inserisce, inoltre, nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.24 Garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili" contenuta nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il **31 maggio 2024**.*

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Mercati Retail Elettrici e Gas
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290/608
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

INDICE

1	INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
2	MODALITA' DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11
	A. ONERI DI MOROSITÀ;	12
	B. COSTI OPERATIVI DIVERSI DAGLI ONERI PER MOROSITÀ;	12
	C. CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN) CON SEPARATO RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI CONNESSI ALL'IRAP.	12
3	DEFINIZIONE DEL PREZZO DI COMMERCIALIZZAZIONE (PCV E <i>DISP_{BT}</i>)	32
4	TEMPISTICHE DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA	36

1 INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza) con riferimento al percorso di rimozione del servizio di maggior tutela.
- 1.2 La citata legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha infatti stabilito la progressiva rimozione dei regimi di tutela di prezzo secondo tempistiche distinte rispettivamente per le piccole imprese e le microimprese del settore elettrico e per i clienti domestici di entrambi i comparti di energia elettrica e di gas naturale (art. 1, commi 59 e 60).
- 1.3 Nell'ambito di tale percorso, la legge concorrenza (art. 1, comma 60) ha intestato, tra l'altro:
- all'Autorità il compito di adottare *disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica* [che attualmente hanno diritto al servizio di maggior tutela], *nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti*; e
 - all'allora Ministro dello Sviluppo Economico, adesso Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE)¹, quello di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire *le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato* (art. 1, comma 60-bis).
- 1.4 In ossequio alle scadenze definite dal legislatore e più volte novellate nell'ambito di tale percorso graduale, il servizio di maggior tutela è cessato, a partire dal 1° gennaio 2021, dapprima, per le piccole imprese di energia elettrica connesse in bassa tensione² nonché per le microimprese³ titolari di almeno un punto di prelievo

¹ Cfr. decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173

² Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 sono piccole imprese le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

³ Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 sono microimprese le imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

connesso in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata eccedente 15 kW e, dal 1° gennaio 2023, per tutte le altre microimprese.

- 1.5 Con riferimento ai clienti domestici del settore elettrico, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21) aveva originariamente previsto un periodo interinale di un anno (a partire da gennaio 2023) funzionale allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG), da concludersi entro il 10 gennaio 2024. Tale termine è stato poi differito al 6 febbraio 2024, in esito alla pubblicazione del successivo decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 2 (di seguito: decreto-legge 181/23) che ha fissato la data del 10 gennaio 2024 quale scadenza (non anticipabile) per la presentazione delle offerte da parte degli operatori partecipanti alle predette procedure concorsuali (art. 14, comma 6).
- 1.6 Nelle more del completamento di detto processo, il richiamato decreto-legge 152/21 ha stabilito che i clienti continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell'allora Ministro della Transizione Energetica, adesso MASE (art. 16-ter, commi 1 e 2).
- 1.7 Inoltre, il decreto del MASE del 17 maggio 2023 recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023), ha disposto, *“al fine di garantire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte”*, la necessità di *“introdurre meccanismi di gradualità nella transizione al mercato libero”*, prevedendo a tal fine che i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero siano assegnati al STG disciplinato dall'Autorità (art. 2, comma 1).
- 1.8 Con riferimento ai clienti domestici vulnerabili, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21) come da ultimo novellato dal decreto-legge 181/23 prevede che, *“a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela”*, questi abbiano diritto ad essere riforniti, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso e costi efficienti del servizio di commercializzazione, determinati sulla base di criteri di mercato e che Acquirente Unico svolga, secondo modalità stabilite dall'Autorità e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità (art. 11, comma 2).

- 1.9 Ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
- a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
 - b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
 - c) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - f) di età superiore ai 75 anni.
- 1.10 Nelle more dell'adozione delle *“misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica”*, richiamate al paragrafo 1.8, il decreto-legge 152/21 prevede che *“ai clienti vulnerabili continui ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (art. 16-ter, comma 3).*
- 1.11 In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, con la deliberazione del 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel, l'Autorità ha definito la regolazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili e le modalità di assegnazione dello stesso attraverso apposite procedure concorsuali.
- 1.12 La deliberazione in parola aveva originariamente fissato al 10 gennaio 2024 la scadenza per la pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali, in coerenza con quanto stabilito dal decreto-legge 152/21 e dal decreto ministeriale del 17 maggio 2023, prevedendo al contempo l'attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili in data 1° aprile 2024, così da lasciare tre mesi di tempo ai fini dell'esecuzione di tutte le attività strumentali a permettere l'operatività dei nuovi esercenti.
- 1.13 La successiva deliberazione 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel, ha differito al 1° luglio 2024 il predetto termine per l'erogazione del STG da parte dei nuovi esercenti identificati tramite asta.

- 1.14 Simile differimento si è reso necessario in esito alla pubblicazione del decreto-legge 181/23 (successivo all'adozione della deliberazione 362/2023/R/eel) che, come richiamato al paragrafo 1.5, ha fissato il termine del 10 gennaio 2024 per la presentazione delle offerte da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali e ha prescritto di assicurare ai clienti finali un lasso di tempo sufficiente per essere informati, in ordine alla fine della tutela di prezzo, attraverso le apposite campagne informative che, ai sensi del citato decreto-legge, dovranno essere effettuate dal MASE per il tramite di Acquirente Unico, prima dell'attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili.
- 1.15 Nell'ambito del percorso così delineato e in ossequio alle norme sopra richiamate, a partire dal 1° luglio 2024, i clienti domestici non vulnerabili senza un contratto a condizioni di libero mercato (inclusi quelli riforniti nel servizio di maggior tutela fino a quella data) saranno riforniti nel STG loro destinato mentre i clienti domestici vulnerabili continueranno a essere transitoriamente riforniti dagli attuali esercenti la maggior tutela, nelle more dell'attivazione del servizio di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21.
- 1.16 In ragione del nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela, riservato, a partire dalla predetta data del 1° luglio 2024, ai soli clienti domestici vulnerabili, la deliberazione 362/2023/R/eel ha stabilito che l'Autorità continui ad aggiornare le relative condizioni economiche in continuità con le attuali modalità, per quanto concerne i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle componenti di prezzo a copertura dei costi di commercializzazione del servizio con modalità semplificate e che tengano conto degli esiti delle procedure per l'assegnazione del STG.
- 1.17 Alla luce di quanto sopra, con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende quindi rivedere l'attuale metodologia di determinazione delle componenti unitarie relative alla commercializzazione *PCV* e *RCV* del servizio di maggior tutela cercando di contemperare la duplice esigenza, da un lato, di garantire l'equilibrio economico finanziario dei relativi esercenti che sono chiamati ad erogare un servizio pubblico ai clienti vulnerabili (al prezzo definito dall'Autorità), e dall'altro, di definire il prezzo pagato dai clienti finali, secondo criteri di mercato, così da riflettere i costi efficienti del servizio e non creare al contempo delle barriere all'uscita dalla tutela stessa nel pieno rispetto della normativa europea in materia e in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 210/21 con riferimento al futuro servizio di vulnerabilità.
- 1.18 Alla luce di quanto sopra, il presente documento di consultazione è così strutturato:

- a) il capitolo 2 riporta gli orientamenti relativi alle modalità di remunerazione degli esercenti il servizio di maggior tutela (*RCV* e meccanismi di compensazione);
- b) il capitolo 3 riporta gli orientamenti riguardanti le nuove modalità di definizione del prezzo di commercializzazione (*PCV* e *DISP_{BT}*);
- c) il capitolo 4 riporta le prospettate tempistiche per la remunerazione degli esercenti la maggior tutela.

2 MODALITA' DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

- 2.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alla regolazione delle modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela che, come ricordato al capitolo 1, a decorrere dal 1° luglio 2024 continueranno ad erogare il servizio di fornitura di energia elettrica ai soli clienti domestici vulnerabili, nelle more del loro passaggio al servizio di vulnerabilità di cui al decreto legislativo 210/21.
- 2.2 In particolare, si riporta nel seguito una breve sintesi dell'attuale metodologia di aggiornamento delle componenti *RCV* a remunerazione degli esercenti la maggior tutela, corredata delle modifiche proposte alla stessa e successivamente si illustrano gli interventi di revisione puntuale di alcuni aspetti della regolazione degli attuali meccanismi di compensazione previsti dal TIV⁴ per gli esercenti la maggior tutela.

La componente RCV

- 2.3 L'attuale regolazione, definita nel TIV, prevede che agli esercenti la maggior tutela sia riconosciuta una remunerazione atta a garantire la copertura dei costi da questi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di commercializzazione, ossia, dell'attività di gestione del rapporto contrattuale con il cliente⁵.
- 2.4 La remunerazione degli esercenti assume un valore differente a seconda che il servizio sia svolto da:
- a) una società societariamente separata che, alla data del 31 dicembre 2015, serviva un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni (componente *RCV*);
 - b) una società societariamente separata che, alla data del 31 dicembre 2015, serviva un numero di punti prelievo pari o inferiore a 10 milioni (componente *RCV_{sm}*);
 - c) un'impresa distributrice in forma integrata (componente *RCV_i*).
- 2.5 La predetta differenziazione delle componenti *RCV*, introdotta con la deliberazione 659/2015/R/eel, permette di tenere conto, nell'ambito della remunerazione degli

⁴ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel e successivamente modificato e integrato.

⁵ A titolo esemplificativo, rientrano nella gestione del rapporto contrattuale con il cliente, le attività di fatturazione, gestione dei pagamenti e insolvenze, gestione reclami e in generale, servizi di assistenza informativa al cliente, come call center, ecc.

esercenti, dell'impatto sui costi derivante dalla dimensione aziendale, con riferimento alla possibilità o meno di sfruttare eventuali economie di scala.

- 2.6 Inoltre, i valori unitari delle componenti *RCV* (espressi in €/POD/anno) sono differenziati in base alle zone territoriali definite dal TIV (Centro-Nord e Centro-Sud)⁶, al fine di garantire un riconoscimento maggiormente allineato ai costi efficienti di erogazione del servizio, costi che risultano in particolare differenziati in ragione della diversa incidenza, al livello territoriale, della morosità dei clienti finali.
- 2.7 Per determinare i valori della componente *RCV* sono condotte delle analisi sulla base di informazioni e dati economici e patrimoniali forniti dagli esercenti la maggior tutela di maggior dimensioni⁷, nonché su altri dati nella disponibilità dell'Autorità; in particolare, in vista del prossimo aggiornamento sono state richieste informazioni in merito a:
- a) dati economici e patrimoniali dell'anno 2022, ulteriori rispetto a quanto già trasmesso all'Autorità in ottemperanza agli obblighi di *unbundling*;
 - b) informazioni relative alla morosità, nello specifico i dati necessari alla valutazione del mancato incasso delle fatture emesse ai clienti finali dopo un periodo di 24 mesi.
- 2.8 In aggiunta alle informazioni richieste agli esercenti, per valutare gli oneri di morosità sono altresì analizzate informazioni già nella disponibilità dell'Autorità, relative alle sospensioni e riattivazioni dei punti di prelievo serviti in maggior tutela e informazioni circa le modalità di recapito della bolletta scelte dai clienti serviti (ossia, se mediante addebito automatico oppure no).
- 2.9 Nello specifico, la componente *RCV* copre i costi riconducibili a:
- A. oneri di morosità;
 - B. costi operativi diversi dagli oneri per morosità;
 - C. capitale investito netto (CIN) con separato riconoscimento degli oneri connessi all'IRAP.
- 2.10 Una volta determinato il livello di costo riconosciuto per le varie voci di costo riportate sopra, il valore unitario della componente è calcolato sulla base del numero atteso di clienti serviti nel servizio di tutela nell'anno oggetto di aggiornamento.

⁶ In particolare, l'area geografica Centro-Nord comprende le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna; l'area geografica Centro-Sud comprende le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

⁷ Tale campione, costituito dagli esercenti la maggior tutela rappresenta circa il 98% del mercato di maggior tutela.

- 2.11 Di seguito si illustrano singolarmente i criteri di quantificazione di ciascuna delle voci di costo riportate alle lettere da A. a C. del precedente paragrafo 2.9 e i prospettati interventi di revisione delle attuali modalità di riconoscimento dei costi in questione, a decorrere da luglio 2024, ferma restando la differenziazione delle componenti RCV, come descritta al precedente paragrafo 2.4, per le ragioni ivi indicate.
- 2.12 Inoltre, in vista del prossimo aggiornamento, si intende continuare a quantificare le predette componenti su base annua, in coerenza con la durata attesa del periodo di operatività del servizio di maggior tutela. Ciò in quanto è verosimile attendersi che il servizio di vulnerabilità non sarà attivato prima di luglio 2025 in ragione dei tempi necessari all'esecuzione di tutte le attività prodromiche all'operatività di detto servizio, previste dal decreto-legge 181/23. Tali tempistiche potrebbero peraltro essere ulteriormente prolungate dalla preventiva notifica, da parte del Governo, alla Commissione europea, delle disposizioni di cui al citato decreto-legge⁸, che prevedono il riconoscimento, agli esercenti la maggior tutela, dei costi direttamente imputabili al servizio e non recuperabili, riconoscimento che potrà essere effettuato in esito alla decisione favorevole della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In proposito si rammenta infatti che decreto-legge 181/23 prevede che nell'ambito delle prossime aste per l'affidamento del servizio di vulnerabilità, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si tenga conto, del minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti la maggior tutela nel caso in cui un partecipante alle procedure concorsuali decida di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda dell'esercente la maggior tutela. Nel caso in cui l'attivazione del servizio di vulnerabilità possa avvenire in tempi più rapidi, eventuali costi residui non coperti, sarebbero valutati con le modalità illustrate nel paragrafo 2.35.

Q1. Si concorda con l'ipotesi di confermare la quantificazione su base annua delle componenti a remunerazione dell'attività di commercializzazione degli esercenti la maggior tutela? Se no per quali motivi?

A. ONERI DI MOROSITÀ

- 2.13 Con riferimento agli oneri per morosità, l'Autorità intende confermare l'attuale metodologia di quantificazione che prevede il riconoscimento degli oneri per morosità in misura percentuale rispetto al fatturato atteso, prendendo a riferimento

⁸ Cfr. art. 14, comma 4-bis.

il tasso di mancato incasso delle fatture (di seguito: *unpaid ratio* o *UR*) trascorso un periodo di 24 mesi dalla loro emissione.

- 2.14 In particolare, la determinazione dell'*unpaid ratio* verrà effettuata sulla base dei dati di fatturato riferiti al periodo luglio 2020 – giugno 2021 e relativo incasso trascorsi 24 mesi, relativi ai soli clienti vulnerabili⁹, trasmessi dal campione di esercenti la maggior tutela analizzato, e adottando un livello di riconoscimento che tiene conto, da un lato, della necessità di incentivare l'efficientamento nelle politiche di gestione del credito, al fine di promuovere condizioni di erogazione del servizio efficienti, e, dall'altro lato, della diversa incidenza del fenomeno della morosità tra clienti con cui, alla data di rilevazione dell'incasso delle fatture, non sussiste più un rapporto contrattuale (c.d. clienti cessati) rispetto a quelli con cui tale rapporto è ancora in essere. Nei casi di cessazione del rapporto contrattuale si ritiene infatti che il fenomeno della morosità possa essere più rilevante e che l'esercente abbia a disposizione strumenti più limitati per il recupero del credito (non potendo ad esempio ricorrere alla sospensione della fornitura del punto di prelievo cessato).
- 2.15 In particolare, dalle analisi condotte emerge che l'*UR* dichiarato dal campione degli esercenti la maggior tutela con riferimento ai soli clienti domestici vulnerabili è pari, per l'intero territorio nazionale, a 0,68% a fronte di un livello di 0,48% riferito al totale dei clienti domestici, in riduzione rispetto a quello registrato nella raccolta dati dell'anno scorso, pari a 0,52%. Tale maggior livello di morosità dei clienti vulnerabili si conferma anche con riferimento rispettivamente alle zone del Centro Nord (dove l'*UR* dei clienti domestici vulnerabili è pari a circa 0,34% a fronte di un livello pari a 0,32% riferito alla totalità dei clienti domestici) e del Centro Sud (dove gli equivalenti valori di *UR* sono pari rispettivamente a 0,75% e 0,69%).
- 2.16 La tabella sottostante riporta, con riferimento ai soli clienti vulnerabili, distintamente per il Centro Nord ed il Centro Sud, il livello medio di *UR* risultante dall'analisi dei dati del campione degli esercenti, forniti a settembre 2023, con riferimento al fatturato da luglio 2020 a giugno 2021. Come sopra indicato, questi sono i dati che si intende prendere in considerazione per il riconoscimento dei costi di morosità internalizzati nelle componenti *RCV* in vigore da luglio 2024¹⁰.

⁹ In occasione dell'ultima raccolta dati effettuata presso il campione di esercenti analizzato sono, infatti, state richieste informazioni sugli importi fatturati e i relativi incassi a 24 mesi sia con riferimento al totale dei clienti domestici, sia con riferimento al sottoinsieme dei clienti vulnerabili; al riguardo si segnala che un esercente, tra quelli appartenenti al campione con minori dimensioni, non ha fornito il dettaglio richiesto.

¹⁰ I dati comunicati dagli esercenti si riferiscono al fatturato del periodo luglio 2020 – giugno 2021 e al relativo incasso a 24 mesi (luglio 2022 – giugno 2023).

Tabella 1 Valori di *Unpaid ratio* relativi alle determinazioni di *RCV* da luglio 2024

<i>UR</i> medio riconosciuto	CN	CS
Domestici vulnerabili	0,33%	0,71%

- 2.17 Ai fini della determinazione del fatturato atteso cui applicare i suddetti livelli di UR verrà effettuata una stima del livello dei prezzi atteso nei 12 mesi (da luglio 2024 a giugno 2025) e del prelievo medio dei clienti che si stima saranno serviti in maggior tutela durante il medesimo periodo. Si terrà inoltre conto non solo del ricorso a strumenti di copertura del rischio morosità (in particolare delle somme ottenute mediante il Sistema Indennitario), in continuità con l'attuale regolazione, ma anche del fatto che una quota non trascurabile dei clienti vulnerabili cui verrà erogato il servizio da luglio 2024 risulta essere percettore di bonus sociale e pertanto, a parità di consumi medi, il relativo fatturato risulta più basso. Tale percentuale, se valutata sulla base dei dati forniti ai partecipanti alle aste per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, risulta pari a circa il 22%.
- 2.18 Il livello di costo riconosciuto è infine espresso come corrispettivo unitario (quota punto di prelievo/anno) sulla base del numero atteso di clienti serviti nel servizio di maggior tutela nei 12 mesi di applicazione del corrispettivo.
- 2.19 Al fine di stimare il numero atteso di clienti che saranno riforniti nel servizio di maggior tutela a partire da luglio 2024, saranno prese in considerazione le informazioni disponibili circa la consistenza del servizio, a una data quanto più aggiornata possibile, nonché i passaggi, in entrata e uscita dal servizio, registrati a partire dal mese di settembre 2023, dal momento che i clienti domestici vulnerabili, proprio per le loro caratteristiche distintive (clienti di età superiore ai 75 anni, percettori di bonus sociale, ecc.), potrebbero avere una minore predisposizione a cambiare fornitore o, in generale, a passare al libero mercato.
- 2.20 Inoltre, in continuità con l'attuale metodologia, si intende valorizzare il riconoscimento dei costi di morosità internalizzato nella componente *RCV* in maniera distinta, tra Centro-Nord e Centro-Sud, oltre che, come già detto, tra l'esercente di maggiori dimensioni e gli altri esercenti la maggior tutela.
- 2.21 Sulla base dei dati attualmente disponibili – che dovranno comunque essere rivisti alla luce delle informazioni più aggiornate disponibili a ridosso di luglio 2024 sia con riferimento al numero di clienti vulnerabili sia con riferimento al livello dei prezzi atteso nei successivi 12 mesi- e di quanto illustrato ai precedenti punti, il riconoscimento dei costi di morosità risulterebbe in un intorno dei valori riportati nella seguente tabella.

Tabella 2 Riconoscimento oneri di morosità RCV da luglio 2024

Costi di morosità €/POD/anno	Medio Italia	CN	CS
Domestici vulnerabili	2,70	1,80	3,70

- Q2. Si condividono le modalità di calcolo del costo relativo agli oneri di morosità? Se no, per quali motivi?*
- Q3. Si ritiene vi siano ulteriori elementi da prendere in considerazione?*

B. ALTRI COSTI OPERATIVI DIVERSI DAGLI ONERI DI MOROSITÀ

- 2.22 Con riferimento agli altri costi operativi diversi dagli oneri di morosità, l’Autorità intende confermare l’attuale metodologia di determinazione del livello dei costi riconosciuti che prevede che siano presi a riferimento i costi tipici dell’attività di commercializzazione, tra cui il costo del personale, il costo degli acquisti di materiali e servizi, gli ammortamenti delle immobilizzazioni¹¹, come desumibili dai conti annuali separati redatti, ai sensi del TIUC, dagli esercenti la maggior tutela facenti parte del campione analizzato.
- 2.23 Più in dettaglio, ai fini del riconoscimento dei costi operativi diversi dalla morosità, sono presi in considerazione i dati contabili rinvenuti dagli ultimi bilanci disponibili (attualmente quelli relativi al periodo di esercizio 2022), considerando, in particolare, i dati di costo iscritti nel comparto relativo ai clienti domestici serviti in maggior tutela, sul presupposto che i costi operativi per servire i clienti vulnerabili non siano dissimili da quelli associati alla generalità dei clienti domestici. Al momento non risultano infatti evidenze specifiche o segnalazioni degli operatori che facciano desumere il contrario.
- 2.24 Il livello di costo riconosciuto è poi espresso come corrispettivo unitario (quota punto di prelievo/anno), sulla base del numero atteso di clienti serviti nel servizio di tutela nel periodo di applicazione del corrispettivo.

¹¹ Non rientrano nel novero dei costi considerati ai fini della determinazione della componente RCV eventuali costi connessi alle politiche di marketing e acquisizione della clientela. Non sono considerati, altresì, i costi eventualmente sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’implementazione di impegni formulati nell’ambito di procedimenti sanzionatori e connessi con le attività di commercializzazione della vendita, qualora esistenti.

- 2.25 La metodologia di riconoscimento descritta (che prevede la quantificazione di costi prospettici sulla base di dati riferiti ad anni pregressi) è finalizzata a contemperare l'obiettivo di equilibrio economico degli esercenti con quello di promozione di comportamenti virtuosi da parte degli esercenti che sono infatti incentivati ad efficientare i propri costi operativi rispetto a quanto iscritto nell'ultimo bilancio di esercizio.
- 2.26 Al riguardo, giova evidenziare che, dalle analisi condotte nel corso degli anni sui conti annuali separati del campione di esercenti osservato, è emerso che, a fronte della progressiva contrazione della consistenza del servizio di maggior tutela, in concomitanza con la crescita del mercato libero, si sia registrata una riduzione dei costi tipici dell'attività di commercializzazione, a testimonianza del fatto che, da un lato, gli esercenti sono riusciti ad efficientare la loro struttura di costi (anche per effetto dell'attuale metodologia di riconoscimento) e, dall'altro, che non tutti i costi operativi diversi dalla morosità costituiscono costi fissi.
- 2.27 Il fenomeno della progressiva uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela è già preso in considerazione dalla vigente metodologia di determinazione -tipicamente annuale- delle componenti *RCV* la quale, come già indicato ai precedenti paragrafi, prevede che la quantificazione dei corrispettivi unitari avvenga con riferimento al numero atteso di clienti del servizio di maggior tutela nell'anno in cui tali corrispettivi trovano applicazione. In aggiunta, il TIV (articolo 20) prevede uno specifico meccanismo di compensazione (di seguito: meccanismo uscita clienti) a copertura di eventuali ulteriori costi fissi che non troverebbero copertura nel caso in cui in corso d'anno si verificasse una maggiore uscita dei clienti rispetto a quella ipotizzata in sede di aggiornamento annuale delle componenti *RCV* (vedi paragrafo 2.65); tale meccanismo è quindi volto a coprire il rischio di maggiori uscite dei clienti finali dal servizio di maggior tutela nel corso dell'anno.
- 2.28 Stante quanto sopra, non si può tuttavia trascurare che, a partire dal 1° luglio 2024, gli esercenti la maggior tutela subiranno una riduzione eccezionale e repentina della platea dei clienti serviti (che passeranno da poco più di 8 milioni a circa 3,5 milioni di clienti finali) per effetto dell'avvio del STG per i clienti domestici non vulnerabili. Tale circostanza potrebbe comportare che gli operatori non riescano a ridurre, proporzionalmente ai clienti usciti, tutti i propri costi operativi, nell'arco di un limitato periodo temporale quale l'anno.
- 2.29 Attualmente non è possibile quantificare la parte dei costi fissi che non potranno essere ulteriormente ridotti nel corso dell'anno di applicazione della componente *RCV*, atteso che, simile valutazione sarà possibile solo nel momento in cui saranno

disponibili i dati di bilancio di esercizio riferiti al periodo 2024/2025¹². Al contempo, fintanto che il servizio di maggior tutela sarà operativo, occorre garantire l'equilibrio economico-finanziario dei relativi esercenti, a fronte dell'obbligo di servizio pubblico di erogazione della fornitura a favore dei clienti vulnerabili che la legge pone in capo a tali soggetti, nelle more dell'implementazione del servizio di vulnerabilità.

2.30 A fronte di quanto sopra, ai fini dell'aggiornamento delle componenti *RCV*, a decorrere da luglio 2024, è intenzione dell'Autorità determinare il livello di costo totale da riconoscere, partendo dai dati contabili del bilancio di esercizio di competenza 2022 relativi al comparto di vendita ai clienti domestici in maggior tutela ed aggiornandoli sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) stimando una riduzione convenzionale pari al 7%, corrispondente alla riduzione media dei costi operativi complessivi, osservata negli ultimi 2 anni per cui sono disponibili i bilanci di esercizio del campione di operatori analizzato;
- b) ipotizzando che il 35% dell'importo, come calcolato ai sensi della lettera a), sia rappresentativo dei costi non comprimibili nel breve termine, a fronte dell'uscita dei clienti non vulnerabili dal servizio di maggior tutela. La predetta percentuale è stata definita, in assenza di dati consuntivi di bilancio, utilizzando prudenzialmente gli stessi valori utilizzati per il calcolo della compensazione a favore degli esercenti la maggior tutela, nell'ambito del meccanismo uscita clienti, qualora si registri un tasso di uscita dei clienti finali dal servizio di tutela maggiore di quello internalizzato nella componente *RCV* ma verso lo stesso esercente o una società a questo collegata. Tale percentuale è stata infatti ritenuta congrua, sulla base dell'osservazione storica dei dati di bilancio, considerando le potenzialità di riduzione dei costi fissi sostenuti dall'esercente, pur a fronte di passaggi dei clienti al libero mercato, riconducibili alle sinergie determinate dalla possibilità di svolgere alcune funzioni in maniera centralizzata, a livello di azienda e/o di gruppo societario (ad esempio per la gestione del credito) tra clienti del servizio di tutela e quelli del mercato libero, pur nel rispetto degli obblighi di *debranding*;

¹² I dati di bilancio relativo al 2025 saranno necessari per valutare eventuali costi non coperti riferiti al primo semestre 2025 durante il quale, come spiegato al paragrafo 2.11, dovrebbe ancora essere operativo il servizio di maggior tutela per i clienti domestici vulnerabili.

- c) prevedendo che la restante quota del 65% sia riproporzionata rispetto alla stima del numero dei soli clienti vulnerabili serviti nel periodo di competenza del bilancio di esercizio 2022¹³.
- 2.31 Una volta determinato, con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.30, l'importo del costo riconosciuto, la valorizzazione del corrispettivo unitario (quota punto di prelievo/anno) verrà effettuata sulla base della migliore stima del numero di clienti vulnerabili serviti nel corso del periodo di applicazione della RCV, in coerenza con quanto già descritto al precedente paragrafo 2.18.
- 2.32 Inevitabilmente, il meccanismo ipotizzato contiene elementi convenzionali inerenti alla ripartizione tra costi non immediatamente comprimibili a fronte di una importante riduzione di clienti e costi variabili. Pertanto, si rende necessario introdurre anche un meccanismo che garantisca l'equilibrio economico-finanziario dell'esercente la tutela qualora le dinamiche effettive si allontanassero sensibilmente da quanto ipotizzato, per ragioni non sotto il controllo degli esercenti.
- 2.33 In particolare, qualora un esercente la maggior tutela dimostri, sulla base di dati consuntivi di bilancio, che per gli anni 2024 e/o 2025, la remunerazione riconosciuta mediante l'applicazione della componente RCV e dei meccanismi di compensazione previsti dal TIV (si veda anche *infra*) non abbia garantito il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, potrà accedere ad una integrazione della remunerazione¹⁴. L'eventuale ammontare da riconoscere non potrà comunque superare un valore massimo determinato considerando il valore che assumerebbe la componente RCV, in vigore da luglio 2024, qualora si ipotizzasse una quota di costi non comprimibili pari al 60% in luogo del 35% di cui alla lettera b) del precedente punto 2.30. Simile valore è stato scelto sulla base dell'analisi storica dei costi iscritti a bilancio su cui si fonda anche la regolazione dell'attuale meccanismo uscita clienti che prevede un importo massimo di compensazione, pari al 60% dei costi fissi rispetto al totale di quelli riconosciuti, a favore dell'esercente che subisca una perdita di clienti con venditori del mercato libero a questo non collegati di entità superiore a quella già internalizzata nella remunerazione ricevuta in un dato anno.

¹³ In assenza di ulteriori informazioni, tale stima è stata fatta ipotizzando che la quota di clienti vulnerabili servita in maggior tutela nel 2022 sia analoga a quella risultante dalle informazioni disponibili relative a settembre 2023.

¹⁴ L'eventuale ammontare di integrazione della remunerazione sarà valutato in modo da escludere partite straordinarie che possano incidere su una eventuale perdita e tenendo conto di una gestione efficiente delle attività di recupero del credito durante il periodo di operatività del servizio di maggior tutela.

- 2.34 In termini operativi la predetta compensazione avrebbe luogo attraverso la partecipazione volontaria, da parte degli esercenti la maggior tutela che dimostrino di aver sostenuto costi superiori a un livello soglia definito dall'Autorità, a un apposito meccanismo gestito dalla Cassa conguaglio per i servizi energetici e ambientali (Cassa), con modalità e tempistiche analoghe a quelle dell'attuale meccanismo uscita clienti. La partecipazione al meccanismo in questione sarebbe limitata ai soli esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria dall'attività di distribuzione dell'energia elettrica per i quali pertanto non sussistono le economie di scala legate all'erogazione congiunta della vendita di energia elettrica e del servizio di distribuzione.
- 2.35 Eventuali ulteriori costi sostenuti dall'esercente la maggior tutela per l'erogazione della fornitura ai clienti vulnerabili e non coperti alla fine del periodo di operatività del servizio di maggior tutela concorrerebbero alla formazione dei cd. *stranded costs* che saranno oggetto valutazione ai fini di un eventuale riconoscimento. Sul punto si rammenta infatti che, il decreto-legge 181/23, in previsione della completa rimozione del servizio di maggior tutela, che avrà luogo in esito all'attivazione del servizio di vulnerabilità (richiamato al paragrafo 1.8) ha previsto che i soggetti che hanno erogato tale servizio potranno accedere, previa dimostrazione, mediante una relazione dettagliata, al riconoscimento di eventuali costi sostenuti e non recuperabili per l'erogazione del servizio di maggior tutela e che non hanno trovato copertura mediante la normale remunerazione a mezzo della componente *RCV*.
- 2.36 L'esatta identificazione e quantificazione di detti costi non recuperabili legati alla cessazione del servizio di maggior tutela è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Solo in tal caso detti costi potranno essere posti a carico degli utenti del sistema elettrico.
- 2.37 Sulla base delle analisi condotte e dei dati al momento disponibili circa la stima dei clienti vulnerabili e dei criteri di determinazione illustrati ai precedenti paragrafi, il riconoscimento medio dei costi operativi, diversi dalla morosità, da internalizzare nella componente *RCV* si attesterebbe in un intorno di 30,50 €/POD/anno.

- | |
|--|
| <p>Q4. <i>Si condividono le modalità di calcolo del costo relativo agli oneri diversi dalla morosità? Se no, per quali motivi?</i></p> <p>Q5. <i>Si ritiene vi siano ulteriori elementi da prendere in considerazione?</i></p> |
|--|

C. REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO

- 2.38 Sulla base della attuale metodologia di quantificazione, il Capitale investito netto (CIN) -che per le imprese di vendita risulta sostanzialmente coincidente con il capitale circolante netto (CCN)- è determinato in maniera parametrica sulla base della stima dall'esposizione media cui un esercente la maggior tutela deve far fronte nell'ambito della propria attività di vendita, dato il livello degli importi fatturati.
- 2.39 Nel dettaglio, la determinazione dell'esposizione media è definita prendendo in considerazione lo sfasamento tra i tempi di incasso da parte dei clienti finali¹⁵ e i tempi di pagamento a monte delle corrispondenti partite di energia venduta¹⁶. Infine, viene considerato l'impatto sul CCN dei casi di ritardo o mancato pagamento da parte dei clienti finali, anche sulla base delle previsioni regolatorie relative alle procedure che il venditore può mettere in atto in caso di morosità del cliente finale, procedure che prevedono (a tutela del cliente finale) il rispetto di tempistiche minime di espletamento.
- 2.40 Rispetto al dato di esposizione media determinato come sopra indicato, viene successivamente calcolato il fabbisogno, in termini di cassa, necessario alla sua copertura, moltiplicando la stima del fatturato giornaliero per i giorni di esposizione media. A sua volta il fatturato giornaliero viene fissato, in maniera coerente con quanto illustrato al paragrafo 2.17 nell'ambito dei costi per morosità, sulla base dei dati raccolti presso il campione degli operatori e attraverso le raccolte periodiche dell'Autorità e tenendo conto dell'andamento atteso dei prezzi nell'anno di applicazione della componente *RCV*.
- 2.41 Al fabbisogno di cassa così determinato viene riconosciuta una remunerazione, definita mediante la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital* (di seguito: *WACC*), tenendo al contempo conto delle peculiarità dell'attività di vendita al dettaglio.
- 2.42 Inoltre, la formula del *WACC* adottata non comprende il riconoscimento degli oneri connessi all'IRAP, per i quali è previsto un riconoscimento separato, determinato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli esercenti la

¹⁵ Sono considerate le tempistiche di fatturazione, anche tenendo conto della regolazione in materia e sulla base delle informazioni raccolte dagli operatori.

¹⁶ Sono ipotizzati pagamenti mensili dell'energia elettrica approvvigionata, per quanto concerne l'acquisto della *commodity*, e sono state considerate le tempistiche previste dai Codici di rete per la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto e distribuzione gas.

maggior tutela considerati nel campione, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita¹⁷.

- 2.43 Con riferimento all'aggiornamento delle componenti *RCV* a decorrere da luglio 2024 si intende confermare la metodologia sopra richiamata sia per la definizione del CIN che con riferimento al tasso di remunerazione applicato, prevedendo – come già anticipato con la deliberazione 111/2024/R/eel – di definire:
- a) il livello del CIN connesso all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti vulnerabili del servizio di maggior tutela sulla base di:
 - i. un'esposizione media di 33 giorni;
 - ii. un livello di necessità di cassa commisurato agli importi fatturati ai clienti domestici vulnerabili determinato in coerenza con quanto esposto in relazione agli oneri connessi alla morosità;
 - b) il livello di remunerazione da applicare al CIN, tenendo conto degli impatti della revisione in aumento dei valori dei parametri del WACC dei servizi infrastrutturali disposta dalla deliberazione 556/2023/R/com e, al contempo, delle specifiche caratteristiche dell'attività di vendita; sulla base delle analisi effettuate è stato quindi adottato un tasso di remunerazione, espresso in termini nominali, pari a 8,20%.
- 2.44 Con riferimento all'IRAP, l'Autorità intende confermare la modalità di riconoscimento separato, determinato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli stessi operatori considerati per il riconoscimento dei costi operativi diversi dalla morosità.
- 2.45 L'applicazione del richiamato tasso di remunerazione al livello del CIN, determinato come sopra indicato - e che sarà soggetto a revisione come già osservato al paragrafo 2.21, comporterebbe un riconoscimento medio di valore pari a circa 4 €/POD/anno, a cui si aggiunge un importo a copertura dell'onere IRAP di circa 2 €/POD/anno.

Q6. Si condividono le modalità di calcolo del riconoscimento del capitale investito netto e degli oneri connessi all'IRAP? Se no, per quali motivi?

Q7. Si ritiene vi siano ulteriori elementi da prendere in considerazione?

¹⁷ Ai fini della quantificazione sono prese in considerazione le informazioni relative all'importo IRAP rilevabili dai bilanci di esercizio ed è effettuata una attribuzione convenzionale dell'importo IRAP totale all'attività di vendita basata sui costi soggetti a deduzione della base imponibile.

2.46 Alla luce delle proposte di modifica sopra illustrate, il valore medio unitario della componente *RCV* in vigore a partire da luglio 2024 sarebbe pari a circa 39 €/POD/anno. Resta inteso che, in occasione del prossimo aggiornamento, il valore della predetta componente sarà quantificato distintamente secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi da 2.4 a 2.6.

Meccanismi di compensazione

2.47 Ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dagli esercenti la maggior tutela sono previsti anche ulteriori strumenti atti ad assicurare l'equilibrio economico finanziario di tali operatori, pur nel rispetto dell'obiettivo di promuovere l'efficienza nell'erogazione del servizio; in particolare, si tratta dei meccanismi di compensazione previsti dal TIV agli articoli dal 18 al 21 (nel seguito descritti), nati allo scopo di tener conto, nel riconoscimento dei costi degli esercenti il servizio di maggior tutela, anche delle differenze esistenti tra questi ultimi, sia sotto il profilo della struttura societaria, sia delle dimensioni, sia in termini di territorio servito.

2.48 In particolare, il meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (articolo 18), è destinato alla copertura degli oneri per la morosità dei clienti finali relativa a prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice abbia evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale.

2.49 Il meccanismo di compensazione della morosità (articolo 19) opera nei casi in cui il riconoscimento per la morosità implicito nel calcolo delle componenti *RCV_{sm}* e *RCV_i* risulti inferiore a quanto sostenuto dal singolo esercente.

2.50 Il meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 20) è finalizzato a prevenire il potenziale rischio di mancata copertura dei costi non comprimibili nel breve termine e opera nel caso in cui l'uscita dei clienti serviti dal singolo esercente la maggior tutela verso il mercato libero sia superiore a quanto assunto per la definizione delle componenti *RCV* e *RCV_{sm}* applicate nell'anno oggetto di compensazione.

2.51 Infine, il meccanismo incentivante per la maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato (articolo 21) è volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette in tale formato presso i clienti finali, attraverso specifiche modalità di reintegrazione dei differenziali tra il livello dello sconto per la bolletta dematerializzata, applicato dagli esercenti la maggior tutela ai sensi della disciplina

Bolletta 2.0¹⁸ e l'effettivo risparmio conseguito dall'esercente in termini di riduzione del costo di fatturazione.

- 2.52 I meccanismi di compensazione in parola operano tipicamente con un anno di ritardo rispetto al periodo di applicazione delle componenti *RCV* in relazione alle quali viene quantificato l'importo da riconoscere agli esercenti qualora provino di aver sostenuto costi superiori rispetto a quelli già internalizzati in dette componenti.
- 2.53 Nel corso del 2024 saranno quindi presentate, dagli esercenti la maggior tutela che ne avranno diritto, le istanze di partecipazione ai meccanismi di cui al TIV per le compensazioni dei costi legati all'erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti domestici ivi riforniti nel corso del 2023 e parte del 2024.
- 2.54 Con la deliberazione 600/2023/R/eel sono state, tra l'altro, sospese le tempistiche dei seguenti meccanismi di cui al TIV: (i) di compensazione della morosità, (ii) uscita clienti e (iii) incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato, con riferimento all'anno di competenza 2023, pur confermando le relative erogazioni entro la fine del 2024¹⁹.
- 2.55 La già menzionata sospensione si è ritenuta opportuna al fine di rivedere, da un lato, le tempistiche dei predetti meccanismi così da allineare il periodo di riferimento delle grandezze sottostanti alle compensazioni a favore degli esercenti la maggior tutela, con il periodo di vigenza dell'attuale *RCV* dimensionata con riferimento alla generalità dei clienti domestici serviti in maggior tutela e, dall'altro, per definire le modalità applicative di detti meccanismi in relazione al periodo di tempo durante il quale i clienti vulnerabili continueranno a essere riforniti nel servizio di maggior tutela, nelle more del passaggio al servizio di vulnerabilità loro destinato.
- 2.56 In questa sede, si intendono pertanto illustrare le proposte di revisione di aspetti puntuali delle attuali modalità applicative dei predetti meccanismi sia con riferimento alle istanze, attualmente sospese, da presentare nel corso del 2024 e relative al periodo di competenza 2023/2024, sia con riferimento alle istanze che saranno presentate nel 2025 con riferimento al periodo di competenza 2024/2025.
- 2.57 Sono infine riportati gli orientamenti riguardanti il meccanismo uscita clienti riferito alle uscite dei clienti non domestici dal servizio di maggior tutela al STG per le piccole imprese, nei casi in cui tali clienti siano stati persi da un esercente la maggior tutela risultato assegnatario del servizio in questione. Come infatti spiegato

¹⁸ Di cui alla deliberazione 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com.

¹⁹ Il meccanismo di compensazione della morosità dei prelievi fraudolenti di cui all'articolo 18 del TIV non è invece stato oggetto di alcuna sospensione né modifica.

nel prosieguo l’Autorità aveva sospeso tale meccanismo, con riferimento a questa specifica casistica, nelle more di una successiva valutazione.

MECCANISMO DI COMPENSAZIONE DELLA MOROSITÀ DEI CLIENTI FINALI (art. 19 del TIV)

- 2.58 Il TIV attualmente in vigore prevede l’applicazione del meccanismo di compensazione della morosità imputabile ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela nel periodo intercorrente dal 1° aprile di ciascun anno al 31 marzo dell’anno successivo, con le modalità già adottate per gli anni pregressi e ivi disciplinate (cfr. articoli 19.8 e 19.9).
- 2.59 Il richiamato periodo di riferimento era stato definito in coerenza con la precedente data di avvio del STG per i clienti domestici non vulnerabili (originariamente prevista al 1° aprile 2024) e va pertanto rivisto alla luce della nuova tempistica del 1° luglio 2024. A tale scopo, anche in analogia con quanto fatto già in occasione del differito avvio del STG per le microimprese (anch’esso posticipato di 3 mesi rispetto al termine originario), si intende prevedere che le istanze di partecipazione al meccanismo, da presentare nel 2024, abbiano a riferimento i punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici serviti in maggior tutela fino al 30 giugno 2024.
- 2.60 Pertanto, ferme restando le grandezze sottostanti la quantificazione delle compensazioni, già pubblicate nella tabella 2 del TIV²⁰ con riferimento al periodo di competenza 2023-2024, si intende assoggettare gli esercenti che intendono partecipare a tale meccanismo all’obbligo di comunicare, in sede di istanza, la grandezza $PDP^Y_{I,Z,M}$, ossia il numero dei punti di prelievo serviti in ciascun mese del periodo oggetto di riconoscimento, avendo a riferimento i punti di prelievo serviti nel periodo intercorrente dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2024 incluso.
- 2.61 Al fine di permettere la rendicontazione dei costi riferiti al richiamato periodo si intendono rivedere le scadenze del meccanismo come segue:
- a) entro il 30 giugno 2024 la Cassa rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell’esercente la maggior tutela;
 - b) entro il 31 agosto 2024, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a), ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione presenta istanza alla Cassa;
 - c) entro il 31 ottobre 2024, la Cassa comunica all’Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza, per la parte di proprio interesse, l’ammontare spettante;

²⁰ Si tratta dei valori minimi di *unpaid ratio*, calcolati rispetto a quelli già internalizzati nelle componenti RCV, per l’ammissione al meccanismo di compensazione.

d) entro il 30 novembre 2024 la Cassa liquida gli ammontari di cui alla precedente lettera c).

- 2.62 Con riferimento al periodo successivo al 30 giugno 2024, si intende prevedere che, in occasione del prossimo aggiornamento delle componenti *RCV* che saranno in vigore da luglio 2024, in continuità con quanto fatto sinora, siano aggiornate anche le grandezze di cui alla tabella 2 del TIV necessarie sia all'individuazione dei soggetti che possono partecipare al meccanismo sia alla quantificazione dell'ammontare di compensazione spettante a ciascuno di essi, che sarà determinato in continuità con l'attuale regolazione.
- 2.63 Per quanto attiene al periodo di riferimento della compensazione, in coerenza con quanto prospettato ai precedenti paragrafi e con il periodo di validità, pari a un anno, delle componenti *RCV* oggetto di prossimo aggiornamento, si intende prevedere che le istanze di partecipazione al meccanismo in parola che saranno presentate nel 2025 facciano riferimento alla morosità imputabile ai punti di prelievo nella titolarità dei soli clienti domestici vulnerabili che saranno serviti nel periodo intercorrente dall'1 luglio 2024 al 30 giugno 2025.
- 2.64 Con riferimento alle tempistiche di operatività del meccanismo, per le istanze che saranno presentate nel 2025, si intendono prevedere scadenze del tutto analoghe a quelle descritte al precedente paragrafo 2.61.

<p><i>Q8. Si concorda con le proposte illustrate in merito al meccanismo di compensazione della morosità con rispettivo riferimento agli anni di competenza 2023/2024 e 2025? Se no per quali motivi?</i></p>

MECCANISMO DI COMPENSAZIONE USCITA CLIENTI FINALI (art. 20 del TIV)

- 2.65 Come già anticipato al paragrafo 2.50, il meccanismo uscita clienti è finalizzato alla copertura degli ulteriori costi fissi che gli esercenti potrebbero dover sostenere nelle ipotesi di una maggiore uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero rispetto a quanto riconosciuto nell'ambito della definizione delle componenti *RCV* applicate nel periodo oggetto di compensazione. Il meccanismo in questione, come peraltro specificato nella deliberazione 69/2017/R/eel che lo ha istituito, è stato concepito solo con riferimento ad uscite progressive e graduali dal servizio di maggior tutela, in un contesto di continuità dell'assetto del servizio e non in circostanze eccezionali di discontinuità rispetto all'attuale consistenza del

servizio medesimo che consegnerà al passaggio dei milioni di clienti non vulnerabili, oggi riforniti in maggior tutela, al STG loro destinato²¹.

- 2.66 Il TIV attualmente in vigore (articolo 20.12) rinvia a successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative del meccanismo in parola con riferimento all'anno oggetto di compensazione 2023, le quali sono nel seguito trattate. Di converso, in ragione di quanto prospettato ai paragrafi 2.30 e seguenti, in merito al riconoscimento dei costi fissi associati all'erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti vulnerabili nel periodo precedente all'attivazione del servizio di vulnerabilità, non si intende rinnovare l'operatività del meccanismo con riferimento al periodo decorrente da luglio 2024.
- 2.67 Con specifico riferimento all'operatività del meccanismo per l'anno di competenza 2023, si ritiene opportuno confermare integralmente le modalità applicative finora utilizzate per le compensazioni degli anni pregressi, prevedendo tuttavia che le istanze che saranno presentate nell'anno corrente facciano riferimento al periodo intercorrente dall'1 gennaio 2023 al 30 giugno 2024 (data ultima di validità della componente *RCV* attualmente in vigore), prevedendo altresì che, in occasione del prossimo aggiornamento delle componenti *RCV* (valide da luglio 2024) siano pubblicate le grandezze rilevanti ai fini del meccanismo. La scelta del predetto periodo di riferimento per le compensazioni in discorso è riconducibile al fatto che nel 2023 sono stati effettuati i riconoscimenti dei costi imputabili alle maggiori uscite dal servizio di maggior tutela dei clienti domestici riferite al periodo intercorrente da gennaio a dicembre 2022.
- 2.68 Ai fini della quantificazione degli importi da riconoscere a mezzo del meccanismo in parola, si intendono confermare gli attuali valori dei parametri α e β , (corrispondenti, per il periodo oggetto di compensazione, alla quota dei costi fissi riconosciuti, nei casi, rispettivamente di uscite dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero con lo stesso esercente o con operatore a questo collegato) mentre verranno aggiornati i tassi $U^{AEEGSI}_{Y,c}$ e $U^{AEEGSI_ALT}_{Y,c}$ (ossia, i tassi di riferimento delle uscite dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero) tenendo conto del tasso di uscita implicitamente riconosciuto nelle componenti *RCV* applicate nel periodo di riferimento delle compensazioni oggetto del meccanismo.
- 2.69 In sede di istanza gli esercenti la maggior tutela dovranno comunicare alla Cassa le seguenti grandezze:

²¹ Tale previsione è peraltro coerente con quanto avvenuto negli anni scorsi in occasione, ad esempio, dell'avvio del STG per le microimprese, la cui uscita non è stata oggetto di compensazione tramite il meccanismo di cui all'articolo 20 del TIV.

- a) il numero di punti di prelievo differenziati per zona territoriale mediamente servito nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2024 ($PDP_{Y,c,z}$);
- b) il numero di punti di prelievo mediamente serviti nel periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2024 ($PDP_{Y,c}$);
- c) il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell'anno 2022 ($PDP_{Y-1,c} / PDP_c^{MT}$);
- d) il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno 2022 che non risultano più serviti in maggior tutela al 30 giugno 2024 a seguito di uscita verso il mercato libero con un fornitore diverso dall'esercente la maggior tutela o da una società appartenente al suo gruppo societario ($PDP_c^{U_LIB_ALT}$);
- e) il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell'anno 2022 che non risultano più serviti in maggior tutela al 30 giugno 2024, a seguito di uscita verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al suo gruppo societario ($PDP_c^{U_LIB}$).

2.70 Al fine di permettere all'esercente la maggior tutela di avere nella sua disponibilità i dati di cui al precedente paragrafo, si intendono rivedere le tempistiche del meccanismo come di seguito riportate:

- a) entro il 30 giugno 2024 la Cassa rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell'esercente la maggior tutela;
- b) entro il 31 agosto 2024, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a), ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione presenta istanza alla Cassa fornendo le informazioni di cui al punto 2.69; immediatamente a valle della ricezione dell'istanza di partecipazione, la Cassa trasmette le informazioni ricevute all'Autorità, ai fini della verifica (di cui all'articolo 20.11 del TIV) di coerenza dei dati trasmessi dagli esercenti alla Cassa con quelli nella sua disponibilità;
- c) entro un mese dall'esito positivo della verifica di cui alla lettera b), la Cassa verifica la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di compensazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente, per quanto di propria competenza;

d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la Cassa liquida quanto di spettanza a ciascun esercente.

- 2.71 Come anticipato al paragrafo 2.57, in questa sede sono altresì illustrati gli orientamenti sulla eventuale necessità di applicare il meccanismo uscita clienti, per l'anno di competenza 2021, con riferimento ai clienti non domestici passati dal servizio di maggior tutela al STG loro destinato. La deliberazione 146/2022//R/eel aveva infatti rimandato a successiva valutazione la definizione delle modalità applicative del meccanismo in parola nei casi in cui un esercente la maggior tutela fosse risultato assegnatario del STG per le piccole imprese in esito alle procedure concorsuali svoltesi nel 2021.
- 2.72 A conclusione delle procedure concorsuali per l'affidamento del STG per le piccole imprese, 3 esercenti la maggior tutela sono risultati anche assegnatari del suddetto servizio con l'acquisizione di 3 aree territoriali da parte di due operatori e di 2 aree territoriali da parte del terzo operatore.
- 2.73 Dalle analisi condotte sulla base di dati a disposizione dell'Autorità emerge che per ciascuno dei predetti esercenti il numero di clienti BT altri usi classificati come piccole imprese, non più serviti in maggior tutela a decorrere dall'1 luglio 2021, risulti di gran lunga inferiore a quelli rispettivamente acquisiti per effetto dell'assegnazione del STG per le piccole imprese; peraltro si ritiene che tali clienti possano essere gestiti in maniera centralizzata dagli esercenti la maggior tutela non sussistendo obblighi di separazione tra i due servizi, a differenza di quanto accade con riferimento ai clienti del mercato libero.
- 2.74 Pertanto, non si ritiene necessario erogare alcuna ulteriore compensazione, con riferimento all'anno 2021, in aggiunta a quella già riconosciuta a mezzo del meccanismo uscita clienti (per i casi di uscita dal servizio di maggior tutela diversi da quello in questa sede trattato) in quanto non vi sarebbero da parte di questi 3 esercenti i presupposti per accedervi.

<p><i>Q9. Si concorda con le proposte illustrate in merito al meccanismo di compensazione uscita clienti finali? Se no per quali motivi?</i></p>
--

MECCANISMO INCENTIVANTE PER UNA MAGGIORE DIFFUSIONE DELLA BOLLETTA IN FORMATO DEMATERIALIZZATO (art. 21 del TIV)

- 2.75 Il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato (di seguito: meccanismo bolletta) è finalizzato alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai clienti che scelgono la bolletta

dematerializzata ai sensi dell'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com²² e la stima del costo di postalizzazione evitato conseguito.

2.76 Nello specifico, tale meccanismo prevede che:

- a) gli esercenti vi possano accedere a condizione che abbiano raggiunto una percentuale minima (pari al 7%) di clienti ai quali viene erogato lo sconto nell'anno oggetto di compensazione; al raggiungimento di tale soglia questi hanno diritto a ricevere l'80% dell'ammontare di compensazione previsto;
- b) l'erogazione dell'intero importo di reintegrazione possa avvenire solo se:
 - i. l'esercente dimostri di aver incrementato, rispetto all'anno precedente a quello di riferimento dell'istanza, il numero di clienti cui è applicato lo sconto di almeno 1,5 punti percentuali; ovvero
 - ii. nell'anno di competenza il livello percentuale di clienti a cui ha applicato lo sconto per la bolletta dematerializzata sia almeno pari al 20% della sua base clienti, indipendentemente dall'incremento rispetto all'anno precedente;
- c) qualora siano raggiunti i livelli soglia nell'anno di riferimento, ma non nel precedente, l'esercente ottenga anche il riconoscimento degli importi relativi all'anno precedente;
- d) alla Cassa siano affidate le attività inerenti alla gestione del meccanismo incentivante.

2.77 Stante le modalità applicative del meccanismo, sopra descritte, si intende mantenere con riferimento alle istanze di competenza dell'anno 2023 (da presentare nel 2024) la normale operatività del meccanismo come ad oggi disciplinato (fatta eccezione per le relative tempistiche nel seguito prospettate), valutando invece di adottare opportune modifiche – analogamente a quanto fatto per il settore del gas naturale in conseguenza della fine del servizio di tutela – per le istanze che saranno presentate nell'anno 2025 (di competenza 2024), al fine di tener conto della riduzione del perimetro di applicazione della maggior tutela (limitato ai soli clienti vulnerabili) che potrebbe incidere sulla percentuale di clienti cui erogare lo sconto e conseguentemente sull'ammontare di compensazione spettante agli esercenti.

²² Pari per i clienti domestici del servizio di maggior tutela a 6 €/POD/anno.

2.78 Limitatamente alle istanze di partecipazione al meccanismo in questione da presentare nel 2024, si propone inoltre di rivedere le tempistiche di operatività dello stesso come segue:

- a) entro il giorno 8 luglio 2024, la Cassa rende disponibile la modulistica per l'istanza di partecipazione;
- b) entro il mese di luglio 2024, gli esercenti presentano alla Cassa istanza di partecipazione;
- c) entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la Cassa verifica la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare di reintegrazione spettante a ciascun esercente, dandone comunicazione all'Autorità e a ciascun esercente per quanto di rispettivo interesse;
- d) entro il mese successivo a quello di cui alla lettera c), la CSEA liquida quanto di spettanza a ciascun esercente.

2.79 Con riferimento invece alle istanze da presentare nel 2025 si intendono apportare le seguenti modifiche alle modalità applicative del meccanismo attualmente previste, al fine di tener conto della riduzione della platea di clienti serviti in detto periodo rispetto all'anno precedente e del corrispondente potenziale effetto sulla quota di clienti cui viene applicato lo sconto che non sarebbe imputabile alla condotta dell'esercente la maggior tutela. Alla luce di quanto in discorso si intende pertanto prevedere che la quota parte dell'ammontare massimo di reintegrazione α (di cui all'articolo 21.3 del TIV) assuma valore pari a 100% se $x_{c,Y} \geq \alpha$, dove:

- $x_{c,Y}$ è la percentuale di punti di prelievo, che nell'anno Y hanno ricevuto almeno una bolletta con applicazione dello sconto di cui all'articolo 13, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
- α è il livello soglia minimo corrispondente alla percentuale di clienti forniti nel servizio in maggior tutela che hanno ricevuto bollette con applicazione dello sconto, pari al 7%.

2.80 Con riferimento, infine, alla compensazione relativa agli sconti applicati nel periodo da gennaio 2025, non essendo la stessa collegata al valore né alla durata di applicazione delle componenti RCV, si ritiene opportuno rinviare a successivo provvedimento – anche a valle della definizione delle tempistiche di avvio del servizio di tutela della vulnerabilità – la valutazione in merito all'opportunità di accorpare le grandezze riferite a detto periodo alle istanze di competenza dell'anno 2024 o se invece definire tempistiche e modalità di partecipazione al meccanismo distinte, limitate al periodo di erogazione del servizio di maggior tutela nel 2025.

Q10. Si concorda con le proposte illustrate in merito al meccanismo di incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato, con rispettivo riferimento alle istanze di competenza 2023, 2024 e 2025? Se no per quali motivi?

3 DEFINIZIONE DEL PREZZO DI COMMERCIALIZZAZIONE (PCV e *DISP_{BT}*)

- 3.1 In via preliminare giova rammentare che il servizio di maggior tutela (istituito dal decreto-legge 73/07 sulla base del dettato della direttiva 2003/54/CE e successivamente confermato dalla direttiva 2009/72/CE²³) persegue la duplice finalità (i) di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti senza fornitore (funzione di servizio universale) e (ii) di garantire loro che essa abbia una “*qualità specifica a prezzi ragionevoli*” (funzione di tutela di prezzo). Come più volte precisato dalla giurisprudenza UE²⁴ e da ultimo dalla direttiva UE 2019/944²⁵ il parametro della “ragionevolezza del prezzo” deve essere inteso, come un “*prezzo al di sopra dei costi ad un livello tale in cui ci può essere concorrenza effettiva*”.
- 3.2 In ossequio alla richiamata normativa europea, l’Autorità definisce oltre, la remunerazione che ricevono gli esercenti la maggior tutela per coprire i costi di erogazione del servizio, determinata come illustrato al precedente capitolo, il prezzo (*PCV*) pagato dai clienti ivi riforniti, determinato avendo a riferimento i costi di un operatore efficiente attivo nella vendita di energia elettrica nel mercato libero, in modo tale da non alterare la concorrenza o creare potenziali barriere all’uscita dalla tutela stessa (e, quindi, una barriera all’ingresso nel libero mercato).
- 3.3 Come per la componente *RCV*, anche la determinazione del prezzo *PCV* è stata finora effettuata, su base annua, a partire dai dati economici e patrimoniali e dalle ulteriori informazioni, analoghe a quelle indicate al paragrafo 2.7, fornite da un campione di venditori del libero mercato, rappresentativo di una quota significativa del mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica. La quantificazione del corrispettivo *PCV* è stata effettuata considerando separatamente le voci di costo, richiamate al paragrafo 2.9, valorizzate con criteri analoghi a quelli descritti al precedente capitolo 2.
- 3.4 Dalle determinazioni effettuate, sulla base della predetta metodologia, in occasione dei vari aggiornamenti che si sono susseguiti nel corso degli anni, è risultato un livello di ricavo, conseguibile dall’applicazione del corrispettivo *PCV*

²³ Si veda al riguardo l’articolo 3, comma 3 di entrambe le Direttive.

²⁴ Cfr. sentenza 20 aprile 2010 (C – 265/08).

²⁵ Cfr. art. 5.

tendenzialmente più alto rispetto alla remunerazione garantita agli esercenti la maggior tutela a mezzo delle componenti *RCV*. Di conseguenza, al fine di garantire una corretta remunerazione per l'esercente la maggior tutela è stato introdotto, attraverso la componente *DISP_{BT}*, il meccanismo di restituzione della differenza tra i ricavi conseguiti dall'applicazione del prezzo *PCV* e la remunerazione riconosciuta mediante la componente *RCV*.

- 3.5 Tale meccanismo è strutturato in modo da non creare distorsioni tra il servizio di maggior tutela e il mercato libero, prevedendo che i beneficiari della restituzione operata mediante la *DISP_{BT}* siano tutti i clienti aventi diritto alla maggior tutela e non solo quelli riforniti nell'ambito di tale servizio. La componente *DISP_{BT}* è quindi applicata ai clienti serviti in maggior tutela direttamente nell'ambito della fatturazione da parte dell'esercente il servizio e agli utenti del dispacciamento, diversi da Acquirente unico, che servono punti di prelievo connessi in bassa tensione relativi a clienti aventi diritto alla maggior tutela ma serviti nel mercato libero. L'applicazione agli utenti del dispacciamento, nell'ambito del mercato libero, è fatta per permettere che la restituzione possa andare a beneficio dei clienti finali da questi serviti. Tale componente è altresì commisurata al fine di coprire le esigenze di gettito dei meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela richiamati ai paragrafi 2.47 e seguenti.
- 3.6 Come anticipato nell'introduzione, in vista dell'attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, a partire dal 1° luglio 2024, con la deliberazione 362/2023/R/eel, l'Autorità ha indicato che avrebbe aggiornato le condizioni economiche del servizio di maggior tutela, dedicato transitoriamente ai soli clienti vulnerabili, in continuità con le attuali modalità per quanto concerne i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento, valutando invece modalità di aggiornamento semplificate e che tengano in considerazione gli esiti delle procedure per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, per le componenti a copertura dei costi di commercializzazione.
- 3.7 La *ratio* di tale disposizione è quella di estrapolare, dai prezzi offerti nell'ambito delle predette procedure, indicazioni utili per la definizione del prezzo che sarà pagato dai clienti domestici vulnerabili riforniti in maggior tutela, affinché tale prezzo risulti coerente con quello offerto da un venditore efficiente attivo nella vendita di energia elettrica in un contesto di mercato concorrenziale come quello di un'asta competitiva.
- 3.8 Come noto, le procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili si sono rivelate particolarmente competitive grazie alla partecipazione di un numero consistente di operatori (rappresentativo di poco meno

del 90% dei clienti domestici del settore elettrico), in grado di offrire in tutte le aree territoriali.

- 3.9 In relazione ai prezzi offerti, è stata riscontrata una significativa diversificazione del valore delle offerte formulate in ciascuna area territoriale dai vari partecipanti che, in alcuni casi, si sono posizionate anche sopra il prezzo attualmente pagato dai clienti del servizio di maggior tutela a copertura dei costi di commercializzazione²⁶. Ciononostante, la quasi totalità dei prezzi di aggiudicazione ha raggiunto valori negativi.
- 3.10 Come già rappresentato in più occasioni dall’Autorità²⁷, i prezzi di aggiudicazione emersi dalle aste (e soprattutto i prezzi con valori negativi) riflettono più il valore “patrimoniale” attribuito ai clienti aggiudicati, in un’ottica di investimento di medio termine, che non il costo di commercializzazione per servire il cliente. Simile esito è ascrivibile a una molteplicità di fattori, peculiari al contesto entro cui si sono svolte le aste in parola, e che sono stati internalizzati nei prezzi di aggiudicazione del STG²⁸.
- 3.11 Tuttavia, se si escludono tutte le offerte presentate in ciascuna area con valori negativi emerge, come in media il prezzo offerto sia stato pari a circa 38 €/POD/anno, ed abbia assunto valori di circa 50 €/POD/anno, in alcune aree del Sud, dove, come già noto, il fenomeno della morosità assume un rilievo maggiore.
- 3.12 Tali valori, al contrario dei prezzi di aggiudicazione (ed in generale di quelli negativi) che, come detto, sono influenzati da valutazioni prevalentemente di tipo “patrimoniale”, potrebbero essere invece indicativi dei costi che un operatore efficiente di un mercato competitivo potrebbe sostenere per servire i clienti domestici non vulnerabili; peraltro, è da segnalare come al momento non risulti nessun valido elemento da cui assumere che il costo di commercializzazione di un cliente domestico vulnerabile possa discostarsi da quello riferito ad un cliente non vulnerabile; né si hanno attualmente evidenze di offerte di mercato libero differenziate tra clienti domestici (vulnerabili e non).
- 3.13 A fronte di quanto sopra e stante l’esigenza di definire il prezzo pagato dai clienti del servizio di maggior tutela in modo tale da trasferire loro un segnale di prezzo ragionevole e coerente con quello di un operatore di mercato con offerte

²⁶ Che per il periodo da aprile 2023 è pari a circa 58 €/POD/anno, risultante dall’applicazione del valore della PCV al netto della componente DispBT.

²⁷ Cfr. memoria 04 marzo 2024, 62/2024/I/eel e Rapporto 171/2024/I/eel, sugli esiti delle procedure concorsuali per l’assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili.

²⁸ Tra i fattori rilevanti vi è il risparmio di costi di acquisizione e *marketing* che gli operatori avrebbero sostenuto nel mercato libero nonché la possibilità di contrattualizzare detti clienti nel libero mercato con il meccanismo del silenzio assenso, alla fine del periodo di assegnazione.

competitive, si ritiene che, il segnale di prezzo medio del servizio (depurato dei valori negativi) emerso dalle aste per il STG appena concluse, possa costituire un valido riferimento a cui parametrare il prezzo pagato nell'ambito del servizio di maggior tutela, a partire dal 1° luglio 2024.

- 3.14 A riguardo, si riscontra che il predetto prezzo medio risulta sostanzialmente allineato con il valore della remunerazione media che si intende riconoscere agli esercenti la maggior tutela (*RCV* medio nazionale) da luglio 2024, con le modalità di cui al precedente capitolo 2.
- 3.15 In ragione di quanto sopra, si intende quindi valorizzare il corrispettivo *PCV*, che sarà applicato ai clienti domestici vulnerabili da luglio 2024, in un intorno di 39 €/POD/anno.
- 3.16 La modalità di quantificazione prospettata permetterebbe infatti di allineare il prezzo pagato dal cliente del servizio di maggior tutela “*ai costi effettivi del servizio*” (essendo commisurato alla remunerazione media riconosciuta agli esercenti per coprire i costi di erogazione del servizio), in ossequio al decreto-legge 73/07, nonché ai “*costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato*” (come previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 210/21), potendo quindi, al contempo, trasferire al cliente un segnale di prezzo coerente con quello che potrebbe offrire un operatore efficiente di mercato, così da non creare distorsioni con le offerte di libero mercato.
- 3.17 Conseguentemente alla prospettata modalità di determinazione del corrispettivo *PCV*, occorrerà non solo aggiornare il valore²⁹ ma rivedere la natura stessa della componente di dispacciamento *DISP_{BT}* che, come indicato al paragrafo 3.5, è attualmente quantificata sia per restituire ai clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela il differenziale tra *PCV* e *RCV* sia per coprire le esigenze di gettito dei meccanismi di compensazione a favore degli esercenti la maggior tutela.
- 3.18 Venendo meno tale differenziale si intende quindi commisurare la predetta componente esclusivamente sulla base delle necessità di gettito dei meccanismi in parola. Conseguentemente la *DISP_{BT}* assumerebbe valore positivo e avrebbe un valore che si stima essere di poco inferiore ad 1 €/POD/anno.
- 3.19 Inoltre, si intende prevedere l'applicazione della componente *DISP_{BT}*, direttamente in fatturazione, da parte degli esercenti, ai clienti del servizio di maggior tutela e, da parte di Terna, agli utenti del dispacciamento diversi da Acquirente Unico che abbiano nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici serviti nel libero mercato, ad accezione dei clienti riforniti nel STG

²⁹ Il valore attualmente in vigore è pari a -10,7718 €/POD/anno.

per i clienti domestici non vulnerabili, che finanzieranno invece le esigenze di gettito dei meccanismi in parola mediante il corrispettivo C_{PSTGD} .

- 3.20 Il motivo di simile scelta risiede nel fatto che mediante la componente in questione saranno coperte le necessità di gettito dei meccanismi di compensazione di costi, sostenuti dagli esercenti la maggior tutela, per erogare il servizio nel periodo in cui tutti i clienti domestici ne hanno avuto diritto³⁰.
- 3.21 I nuovi valori unitari del corrispettivo PCV e della componente $DISP_{BT}$ determinati come sopra prospettato sarebbero vigenti dal 1° luglio 2024.

- Q11. Si concorda con le modalità di quantificazione della componente PCV ? Se no, per quali motivi?*
- Q12. Si concorda con le modalità di quantificazione ed applicazione della componente $DISP_{BT}$? Se no, per quali motivi?*

4 TEMPISTICHE DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA

- 4.1 In considerazione delle nuove modalità di quantificazione delle componenti di commercializzazione ($PCV/DISP_{BT}$) prospettate nel precedente capitolo 3, si rende altresì necessario rivedere le tempistiche di remunerazione dell'attività di commercializzazione degli esercenti la maggior tutela, previste all'articolo 16 del TIV.
- 4.2 Le attuali tempistiche prevedono infatti che ciascun esercente versi, se positivo, alla Cassa o riceva, se negativo, dalla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, la differenza tra:
- a) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PCV al netto dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente $DISP_{BT}$;
 - b) l'ammontare del corrispettivo RCV cui ha diritto.
- 4.3 In ragione del differenziale positivo tra PCV e RCV finora registrato, tutti gli esercenti la maggior tutela hanno generalmente versato alla Cassa il gettito rinveniente da quanto pagato dal cliente finale in maggior tutela.

³⁰ Ciò in quanto, come detto al paragrafo 2.52, le erogazioni dei meccanismi in questione avvengono tipicamente un anno dopo il periodo a cui fanno riferimento le compensazioni.

- 4.4 Sulla base invece degli interventi regolatori illustrati nel capitolo 3, a decorrere da luglio 2024, gli esercenti diversi dal primo operatore in termini dimensionali si troverebbero a fatturare ai clienti finali il corrispettivo *PCV* (pari al valore medio delle componenti *RCV*) e la componente *DISP_{BT}*, il cui importo totale potrebbe tuttavia risultare inferiore al livello di remunerazione loro riconosciuta a copertura dell'attività di commercializzazione e che riceverebbero dalla Cassa con le tempistiche di cui al paragrafo 4.2. In proposito, si rammenta infatti che la remunerazione del principale esercente risulta generalmente più bassa di quella riconosciuta agli altri esercenti che tipicamente non godono delle medesime economie di scala legate alla dimensione aziendale del primo.
- 4.5 In conseguenza di quanto sopra si intende pertanto prevedere che i versamenti e i prelievi alla/dalla Cassa vengano effettuati dagli esercenti la maggior tutela alla fine di ciascun mese con riferimento al gettito del mese precedente, in modo da contenere il disallineamento finanziario cui altrimenti andrebbero incontro alcuni esercenti la maggior tutela.

Q13. Si concorda con le tempistiche proposte per la remunerazione degli esercenti la maggior tutela? Se no, per quali motivi?